



kibesuisse Federazione svizzera delle strutture d'accoglienza per l'infanzia

Statuto

1 Basi legali e norme

Nome, sede e natura giuridica

Art. 1

1 Con la denominazione

kibesuisse

Federazione svizzera delle strutture d'accoglienza per l'infanzia

Verband Kinderbetreuung Schweiz

Fédération suisse pour l'accueil de jour de l'enfant

di seguito denominata **Federazione**,

è costituita un'associazione senza scopo di lucro, indipendente dal punto di vista politico e confessionale, ai sensi degli articoli 60 ss CCS.

2 Kibesuisse, la Federazione svizzera delle strutture d'accoglienza per l'infanzia, è la federazione nazionale dell'accoglienza extrascolastica e parascolastica dell'infanzia complementare alla famiglia.

3 La sede della Federazione si trova presso il luogo del segretariato generale. Sono possibili succursali.

Principio

Art. 2

1 Tutte le attività della Federazione sono orientate al benessere e alla tutela degli interessi dell'infanzia.

Scopo

Art. 3

1 La Federazione promuove diverse forme di strutture d'accoglienza per l'infanzia.

2 Essa sostiene i propri membri nell'adempimento delle loro mansioni.

3 La Federazione rappresenta gli interessi dei suoi membri nei confronti delle parti sociali.

Compiti

Art. 4

1 In generale: la Federazione

a. sostiene l'ampliamento qualitativo e quantitativo delle strutture d'accoglienza per l'infanzia.

b. promuove la professionalizzazione delle strutture d'accoglienza per l'infanzia

c. sostiene argomenti di politica della formazione e professionale

d. definisce standard di qualità delle strutture d'accoglienza per l'infanzia e s'impegna a favore della loro attuazione

e. è centro di competenza per questioni e argomenti in relazione alle strutture d'accoglienza per l'infanzia

kibesuisse

Verband Kinderbetreuung Schweiz

Fédération suisse pour l'accueil de jour de l'enfant

Federazione svizzera delle strutture d'accoglienza per l'infanzia

Josefstrasse 53, CH-8005 Zürich, T +41 44 212 24 44, www.kibesuisse.ch

- f. lavora in rete e cura la collaborazione con altri attori nelle strutture d'accoglienza per l'infanzia
 - g. s'impegna a favore di condizioni quadro idonee per le strutture d'accoglienza per l'infanzia, dal punto di vista legale, finanziario e strutturale
 - h. mantiene i contatti e negozia contratti (comunali, regionali e nazionali) con le parti sociali.
- ² Nei confronti dei membri: la Federazione
- a. rappresenta gli interessi dei membri a tutti i livelli politici.
 - b. consiglia e sostiene i membri nelle questioni specifiche, legali, organizzative ed economiche.
 - c. pubblica informazioni che servono ai membri nella tutela dei loro compiti
 - d. promuove la formazione e il perfezionamento specifici del settore
 - e. sostiene i membri con offerte di perfezionamento e ulteriori prestazioni di servizi e prodotti
 - f. promuove la cooperazione e lo scambio dei membri tra di loro e con le autorità.

2 Affiliazione

Membri

Art. 5

- ¹ La Federazione ha due categorie di membri: membri attivi e membri passivi.
- ² **Membri attivi**
Sono membri attivi le persone fisiche e giuridiche di diritto privato e le corporazioni di diritto pubblico. Questi includono:
- enti gestori di accoglienza extrascolastica/parascolastica e/o extrafamiliare per l'infanzia
 - organizzazioni di categoria e servizi specializzati cantonali e comunali che lavorano nell'accoglienza extrascolastica o parascolastica dell'infanzia complementare alla famiglia, che sostengono gli obiettivi di kibesuisse e ne riconoscono i principi. Queste sono nominate "organizzazioni di categoria".
- ³ I membri attivi hanno diritto di voto.
- ⁴ **Membri passivi**
Sono membri passivi le persone giuridiche di diritto privato e le corporazioni di diritto pubblico come pure persone fisiche interessate allo scopo della Federazione e che concordano con i principi della Federazione.
- ⁵ I membri passivi non hanno diritto di voto.

Adesione

Art. 6

- ¹ L'adesione di un membro attivo ha luogo dopo l'esame della domanda scritta di affiliazione da parte del segretariato e mediante il versamento del contributo di membro.
- ² L'affiliazione di un membro passivo diventa effettivo mediante il versamento del contributo di membro.

Dimissioni

Art. 7

- ¹ Le dimissioni di un membro attivo sono possibili rispettando un termine di disdetta di sei mesi per la fine dell'anno.
- ² Le dimissioni devono essere espresse per scritto.
- ³ L'affiliazione passiva si estingue con il mancato pagamento del contributo di membro fatturato retroattivamente per l'inizio dell'anno di contribuzione.

Esclusione

Art. 8

- ¹ Il Comitato può decidere l'esclusione quando un membro contravviene agli interessi della Federazione, danneggia quest'ultima, non soddisfa più le condizioni di adesione o non adempie ai suoi obblighi nei confronti della Federazione nonostante i richiami.

Contributo di membro

Art. 9

- ¹ I membri versano un contributo annuo di affiliazione.
- ² I contributi dei membri vengono fissati annualmente dall'assemblea dei delegati per l'anno successivo.
- ³ I contributi dei membri possono variare secondo la forma di accoglienza, la categoria di prestazione e la regione.
- ⁴ Sono descritti in un regolamento.

Responsabilità

Art. 10

- ¹ Per i debiti della Federazione risponde esclusivamente il suo patrimonio. La responsabilità personale dei membri e del Comitato per gli impegni della Federazione è esclusa.
- ² I membri dimissionari o esclusi non hanno né diritto al rimborso degli importi versati né al patrimonio della Federazione.

3 Organizzazione

Organi

Art. 11

- ¹ I seguenti organi si occupano delle mansioni della Federazione:
 - I. Assemblea dei delegati
 - II. Assemblee regionali
 - III. Comitato
 - IV. Commissioni, gruppi di lavoro e assemblee
 - V. Segretariato generale
 - VI. Ufficio esterno di revisione

I L'assemblea dei delegati

Mansioni e competenze

Art. 12

- ¹ L'assemblea dei delegati è l'organo supremo della Federazione a cui competono le seguenti mansioni e competenze:

- a. approvazione del verbale
 - b. approvazione del rapporto annuale e del conto annuale
 - c. scarico al Comitato
 - d. elezione del o della presidente, degli altri membri del Comitato e dell'ufficio di revisione. La presidenza può venir svolta sottoforma di co-presidenza. Dove in seguito si legge "presidenza", è inclusa anche un'eventuale co-presidenza.
 - e. fissazione dei contributi dei membri
 - f. decisione in merito alle proposte dei membri, dei delegati e degli organi
 - g. decisione in merito a contratti con le parti sociali a livello nazionale
 - h. decisione in merito a contratti con le parti sociali a livello regionale e comunale, su richiesta dei membri interessati risp. della relativa assemblea regionale o assemblea CCL
 - i. Modifica dello statuto.
- ² L'assemblea dei delegati decide sullo scioglimento della Federazione o sulla fusione con altre organizzazioni.

Assemblea
ordinaria

Art. 13

- ¹ L'assemblea ordinaria dei delegati ha luogo nel corso dei primi 6 mesi dell'anno civile.
- ² L'assemblea sarà diretta dalla presidenza, in caso di impedimento dalla/dal vice presidente (in seguito denominati "vicepresidenza").
- ³ Il Comitato convoca l'assemblea ordinaria con almeno 40 giorni civili di anticipo per scritto, indicando le trattande.
- ⁴ Le proposte all'attenzione dell'assemblea dei delegati devono essere inoltrate per scritto al Comitato dai rispettivi delegati al più tardi entro 14 giorni civili prima dell'assemblea.

Assemblea
straordinaria

Art. 14

- ¹ Il Comitato può convocare in ogni momento l'assemblea straordinaria.
- ² Essa va convocata se almeno 26 delegati lo richiedono
- ³ Valgono i medesimi termini che per l'assemblea ordinaria.

Delegati

Art. 15

- ¹ I membri inviano i delegati delle sette assemblee regionali all'assemblea dei delegati.
- ² A ogni persona delegata spetta un voto.
- ³ I voti del delegato non possono essere delegati a terzi.
- ⁴ I delegati sostengono le decisioni delle assemblee regionali e votano nell'interesse delle medesime.

Ripartizione dei
delegati

Art. 16

- ¹ Il numero di voti dei delegati ammonta a 50.
- ² Il Comitato stabilisce ogni due anni il numero di voti dei delegati e la loro ripartizione sulle assemblee regionali.
- ³ La ripartizione sulle sette assemblee regionali avviene nel modo seguente:
 - a. Ogni regione dispone di almeno 3 delegati con diritto di voto.
 - b. I rimanenti delegati saranno ripartiti sulla base dell'offerta dei posti di accoglienza dei membri attivi.

Presi di
decisione

Art. 17

- 1 L'assemblea dei delegati decide e delibera con la maggioranza relativa dei voti presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del/della presidente. In caso di co-presidenza, l'assemblea dei delegati decide chi della co-presidenza ha il voto decisivo.
- 2 Per le modifiche dello statuto e per lo scioglimento della Federazione occorre la maggioranza dei 2/3 dei voti presenti all'assemblea dei delegati.
- 3 Per la fusione con altre organizzazioni occorre la maggioranza dei 3/4 dei voti presenti all'assemblea dei delegati.

Verbale

Art. 18

- 1 Delle decisioni prese e delle elezioni effettuate in occasione dell'assemblea dei delegati viene tenuto verbale.
- 2 Il verbale può essere consultato da tutti i membri.

II Le assemblee regionali

Regioni

Art. 19

- 1 La Federazione stabilisce sette regioni.
- 2 Che ricoprono le seguenti zone:
 - a. Svizzera di lingua francese (FR, GE, JU, NE, VD, VS, BE)
 - b. Svizzera di lingua italiana (TI, GR)
 - c. Svizzera occidentale (Mittelland) di lingua tedesca (BE, FR, VS)
 - d. Svizzera centrale (LU, NW, OW, SZ, UR, ZG)
 - e. Zurigo (ZH)
 - f. Svizzera nord-occidentale (AG, BL, BS, SO)
 - g. Svizzera orientale e Principato del Liechtenstein (AI, AR, GL, GR, SG, SH, TG, FL).
- 3 Le regioni sono rappresentate nella Federazione tramite l'assemblea regionale.
- 4 Ogni membro attivo fa parte di un'assemblea regionale.

Mansioni e
competenze

Art. 20

- 1 Le assemblee regionali hanno le seguenti mansioni:
 - a. Preparare i lavori dell'assemblea dei delegati
 - b. inoltrare le proposte al Comitato e all'assemblea dei delegati
 - c. Preparare proposte all'assemblea dei delegati per l'adozione di contratti con le parti sociali il cui ambito di applicazione sia congruente con le competenze dell'assemblea regionale.
 - d. reclutare e nominare i delegati e i loro sostituti
 - e. discutere e coordinare la pianificazione e l'attuazione degli scopi della Federazione nei Cantoni/nelle regioni
 - f. mettere in rete i membri tra di loro
- 2 La Federazione può trasferire ulteriori mansioni alle assemblee regionali.
- 3 L'assemblea regionale può prendere decisioni applicabili esclusivamente alla regione in questione, a condizione che siano coerenti con le finalità della federazione e non abbiano effetti negativi per i membri delle altre regioni in termini di affiliazione.

Assemblea

Art. 21

- 1 Ogni anno si tiene almeno un'assemblea regionale.
- 2 L'assemblea regionale deve aver luogo almeno 3 settimane prima dell'assemblea dei delegati.
- 3 L'organizzazione delle assemblee regionali è di competenza del segretariato generale. Il segretariato generale può delegare tale mansione a terzi.
- 4 L'assemblea regionale deve essere convocata per iscritto con almeno 20 giorni di anticipo, indicando le trattande all'ordine del giorno.
- 5 Le mozioni dei membri sono trattate nell'assemblea regionale e devono pervenire per iscritto al segretariato generale almeno 10 giorni prima dell'assemblea.
- 6 Le decisioni e le nomine effettuate all'Assemblea regionale devono essere riportate in un verbale che deve essere inviato ai membri al più tardi entro 20 giorni di calendario dall'assemblea.

Diritto di voto

Art. 22

- 1 Nell'assemblea regionale ogni membro attivo dispone di un voto per le elezioni e le votazioni. È consentito votare per delega di un altro membro attivo. La delega deve essere conferita per iscritto.
- 2 L'assemblea regionale prende le decisioni ed effettua le nomine con la maggioranza relativa dei voti presenti. In caso di parità di voti, si decide mediante sorteggio.

III Il Comitato

Composizione e durata della carica

Art. 23

- 1 Il Comitato è composto di almeno cinque persone.
- 2 Il Comitato disciplina la propria organizzazione mediante regolamento interno.
- 3 La durata della funzione per un membro del Comitato è di tre anni, è ammessa la rielezione.
- 4 La durata della carica per il Comitato è limitata a 12 anni.
- 5 Il Comitato si autocostruisce, eccezion fatta per la presidenza, che viene eletta dall'assemblea dei delegati.
- 6 Il segretario è rappresentato alle riunioni di Comitato in conformità al regolamento interno.
- 7 Se un o una co-presidente si dimette durante il mandato o è permanentemente nell'impossibilità di svolgere il proprio incarico, il Comitato può nominare un secondo membro di Comitato come co-presidente per il resto del mandato. L'eventuale conferma della seconda persona all'interno della co-presidenza o l'eventuale elezione di un'altra persona avviene nella seguente assemblea dei delegati.

Mansioni e competenze

Art. 24

- 1 Il Comitato gestisce tutti gli affari della Federazione che dalla legge o dallo statuto non sono riservati a un altro organo.
- 2 Al Comitato spettano in particolare le seguenti mansioni:
 - a. la conduzione strategica della Federazione

- b. l'ammissione e l'esclusione di membri
- c. l'esecuzione dell'assemblea dei delegati
- d. l'esecuzione delle decisioni dell'assemblea dei delegati
- e. l'impiego di commissioni di specialisti e gruppi di lavoro, l'approvazione dei loro regolamenti, nonché la preparazione e lo svolgimento della prima assemblea CCL
- f. l'approvazione del preventivo e della pianificazione annuale
- g. l'emanazione di direttive e regolamenti per il segretariato generale
- h. la vigilanza sul segretariato generale

Convocazione

Art. 25

- ¹ La presidenza convoca la riunione di Comitato ogni volta che gli affari lo richiedono.
- ² Ogni membro di Comitato oppure il segretariato può chiedere per scritto la convocazione di una seduta, indicando gli affari.

Organizzazione e
presa di decisione

Art. 26

- ¹ La presidenza, in caso di impedimento la vicepresidenza presiede la seduta.
- ² Il Comitato può delegare i propri lavori a un singolo membro di Comitato o a una commissione.
- ³ A ogni membro di Comitato spetta un voto. In caso di co-presidenza, le due persone incaricate della co-presidenza sono rappresentate con un voto a testa.
- ⁴ Le delibere richiedono la maggioranza relativa dei voti espressi, in caso di parità di voti alla presidenza spetta il voto decisivo. In caso di co-presidenza, il voto decisivo viene esercitato nel seguente ordine: in primo luogo spetta al o alla co-presidente presente sul posto, in secondo luogo al o alla co-presidente che presiede la riunione.
- ⁵ Le risoluzioni adottate nel corso della riunione di Comitato vengono riportate in un verbale. Quest'ultimo viene inviato ai partecipanti entro e non oltre due settimane dalla riunione. Le risoluzioni possono essere contestate entro dieci giorni dalla sua ricezione, dopo tale termine esse sono considerate approvate.
- ⁶ Sono ammesse le decisioni per via circolare, che saranno menzionate nel verbale successivo.

IV Le commissioni, i gruppi di lavoro e le assemblee

Nomina di
commissioni,
gruppi di lavoro e
assemblee

Art. 27

- ¹ Il Comitato può istituire:
 - a. commissioni permanenti
 - b. gruppi di lavoro
 - c. assemblee.
- ² Il segretariato centrale può istituire gruppi di lavoro.
- ³ Un regolamento stabilisce l'indennizzo delle commissioni e dei gruppi di lavoro.

Art. 27.1

Decisioni su
contratti regionali
o comunali con le
parti sociali

- ¹ Se il campo di applicazione di un contratto con le parti sociali non copre l'intera Svizzera né coincide con la competenza di un'assemblea regionale (art. 20, cpv. 1c), viene nominata un'assemblea CCL. Questa sarà composta da tutti i membri interessati da un accordo con le parti sociali e avrà l'autorità di proporre all'assemblea dei delegati l'adozione di una risoluzione su un contratto con le parti sociali.

- 2 Gli organi dell'assemblea CCL sono:
 - la plenaria dell'assemblea CCL
 - il comitato dell'assemblea CCL
- 3 La plenaria è l'organo supremo dell'assemblea CCL. Ogni membro dispone di un voto.
- 4 Ogni assemblea CCL redige un regolamento per lo svolgimento delle sue attività, che sarà sottoposto al comitato per l'approvazione e la modifica.
- 5 Se non diversamente previsto dal regolamento, l'assemblea CCL adotta le sue risoluzioni a maggioranza assoluta dei voti espressi.

V Il segretariato generale

Segretariato
generale

Art. 28

- 1 La Federazione gestisce un segretariato generale.
- 2 Il segretariato lavora secondo il modello dell'olocrazia e gestisce autonomamente le attività operative della Federazione.

VI L'ufficio di revisione

Ufficio di
revisione

Art. 29

- 1 Quale ufficio di revisione viene nominato un ufficio di revisione abilitato ai sensi dell'articolo 727a CO.
- 2 L'ufficio di revisione è eletto annualmente, è ammessa la rielezione.

4 Finanziamento / mezzi della Federazione

Finanziamento

Art. 30

- 1 L'associazione si finanzia tramite:
 - a. i contributi dei membri
 - b. i ricavi da prestazioni di servizio e prodotti
 - c. contributi di finanziamento pubblici
 - d. donazioni da parte di terzi
- 2 Il periodo contabile corrisponde all'anno civile.

5 Regolamentazione delle firme

Regolamentazion
e delle firme

Art. 31

- 1 La Federazione si vincola giuridicamente mediante la firma collettiva a due. Conformemente alla regolamentazione sono autorizzati per la firma la presidenza la vicepresidenza e collaboratori e collaboratrici del segretariato. In caso di co-presidenza, entrambi i o le co-presidenti dispongono del diritto di firma collettiva.
- 2 Il Comitato può adottare regolamentazioni diverse per i lavori in atto, rispettando il principio della firma collettiva.

- ³ Il Comitato dispone una regolamentazione per le firme.

6 Disposizioni finali

Impiego del
patrimonio della
Federazione

Art. 32

- ¹ In caso di fusione il patrimonio della Federazione passa alla nuova organizzazione.
² In caso di scioglimento della Federazione, dopo deduzione di tutti i costi, il patrimonio della medesima sarà donato a un'organizzazione con uno scopo simile e di pubblica utilità.

Entrata in vigore

Art. 33

- ¹ Il presente statuto entra in vigore con effetto immediato, con la sua approvazione da parte delle assemblee dei delegati e dei membri del 22 novembre 2013.¹

Berna, 25 giugno 2025

Presidente kibesuisse


Franziska Roth

Vicepresidente kibesuisse


Alexia Rambosson

¹ In caso di controversie fa stato la versione in lingua tedesca.

Appendice 1:

Questa versione dello statuto è stata approvata dall'assemblea costitutiva di kibesuisse il 22 novembre 2013.

Modifiche allo statuto:

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Modifica
articolo 5.2.	4.4.2014	4.4.2014	integrato
articolo 9, cpv 3 e 4	27.3.2015	27.3.2015	integrato
articolo 31, cpv 1	27.3.2015	27.3.2015	adattato
articolo 1, cpv 2	4.4.2019	4.4.2019	integrato
articolo 4, cpv 2	4.4.2019	4.4.2019	adattata formulazione
articolo 5, cpv 2	4.4.2019	4.4.2019	adattata formulazione
articolo 13, cpv 1	4.4.2019	4.4.2019	modificata tempistica
articolo 13, cpv 4	4.4.2019	4.4.2019	adattamento (precisazione)
articolo 16, cpv 2	4.4.2019	4.4.2019	adattamento (votazione con regolamento delegati)
articolo 17, cpv 1	4.4.2019	4.4.2019	adattamento (precisazione tipo di maggioranza e eventualità della parità dei voti)
articolo 20, cpv 1, 2	4.4.2019	4.4.2019	nuova suddivisione (prima articolo 21 cpv 2, 3; nuovo articolo 20)
articolo 20, cpv 3	4.4.2019	4.4.2019	integrazione
articolo 21, cpv 4, 5, 6	4.4.2019	4.4.2019	integrazione
Articolo 22, cpv 1	4.4.2019	4.4.2019	nuova suddivisione (prima articolo 20, nuovo articolo 22)
articolo 22, cpv 2	4.4.2019	4.4.2019	integrazione (relativa a decisioni)
articolo da 22 a 26	4.4.2019	4.4.2019	nuova numerazione, da articolo inserito (nuovi articoli da 23 a 27)
articolo 26, cpv 5	4.4.2019	4.4.2019	adattamento (precisazione su quale tipo di maggioranza è valida)
articolo 28 (Unioni su mandato)	4.4.2019	4.4.2019	cancellato
articolo 30, cpv 2	4.4.2019	4.4.2019	adattamento
articolo 6, cvp 1	23.6.2020	23.6.2020	adattamento
articolo 10, cvp 1	23.6.2020	23.6.2020	precisazione
articolo 23, cvp 6	23.6.2020	23.6.2020	adattamento
articolo 24, cvp 2 b	23.6.2020	23.6.2020	cancellazione (parole preparazione)

articolo 24, cvp 2 g	23.6.2020	23.6.2020	cancellazione (approvazione dell'organigramma)
articolo 24, cvp 2 i	23.6.2020	23.6.2020	Cancellazione cvp intero
articolo 25, cvp 2	23.6.2020	23.6.2020	adattamento
articolo 26, cvp 2	23.6.2020	23.6.2020	Cancellazione cvp intero
articolo 26, cvp 5	23.6.2020	23.6.2020	nuovo cvp
articolo 28, cvp 2	23.6.2020	23.6.2020	adattamento
articolo 31, cvp 1, 2	23.6.2020	23.6.2020	adattamento
articolo 31, cvp 3	23.6.2020	23.6.2020	supplemento
articolo 3, cvp 3	27.6.2023	27.6.2023	supplemento
articolo 4, cvp 1 h	27.6.2023	27.6.2023	supplemento
articolo 5, cvp 2	27.6.2023	27.6.2023	adattamento
articolo 8, cvp 1	27.6.2023	27.6.2023	supplemento
articolo 11, cvp 1 IV.	27.6.2023	27.6.2023	supplemento (assemblee)
articolo 12, cvp 1	27.6.2023	27.6.2023	supplemento (g & h) e nuova numerazione
articolo 20, cvp 1	27.6.2023	27.6.2023	supplemento (c) e nuova numerazione
articolo 24, cvp 2 e	27.6.2023	27.6.2023	supplemento
sezione IV	27.6.2023	27.6.2023	supplemento (assemblee)
articolo 27, cvp 1 c	27.6.2023	27.6.2023	supplemento
articolo 27.1	27.6.2023	27.6.2023	supplemento (Decisioni su contratti regionali o comunali con le parti sociali)
articolo 12, cpv 1 d	25.06.2025	25.06.2025	supplemento (co-presidenza)
articolo 17, cpv 1	25.06.2025	25.06.2025	supplemento (co-presidenza)
articolo 23, cpv 5	25.06.2025	25.06.2025	supplemento (co-presidenza)
articolo 23, cpv 7	25.06.2025	25.06.2025	supplemento (co-presidenza)
articolo 26, cpv 3	25.06.2025	25.06.2025	supplemento (co-presidenza)
articolo 26, cpv 4	25.06.2025	25.06.2025	supplemento (co-presidenza)
articolo 31, cpv 1	25.06.2025	25.06.2025	supplemento (co-presidenza)
articolo 4, cpv. 1 d	25.06.2025	25.06.2025	adeguamento redazionale